

## ***Crisi, ecologie, tecnologie. Diritto e diritti in mutamento***

Convegno nazionale dell'Associazione di studi su Diritto & Società  
Bari, 22/23 settembre 2023, Dipartimento di Giurisprudenza

### **Libro abstract**

#### **Marginalità sociale, disagio psichico e conflittualità nel penitenziario**

Allegri Perla Arianna- Ronco Daniela, Università di Torino

L'intervento presenta alcune riflessioni a margine dell'ultimo rapporto dell'OMS sulla salute in carcere il quale ha evidenziato come in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali. A partire dall'osservazione degli spazi del carcere e dei trattamenti (formali e informali) attraverso cui l'istituzione gestisce il disagio psichico, l'intervento intende contribuire alla decostruzione della categoria di "psichiatrico" all'interno del campo penitenziario, focalizzandosi sull'analisi dei nessi tra marginalità sociale, disagio psichico e conflittualità

#### **Le nuove frontiere della regolazione giuridica**

Armigero Luca, Università di Bari

Le nuove frontiere della regolazione giuridica connessa al genere ineriscono anzitutto alla messa in discussione del concetto stesso di genere: accolta ormai ampiamente a livello internazionale una definizione del genere come costruito sociale anziché come mero dato biologico, il diritto corre in ausilio dell'individuo che voglia autodeterminarsi e regolare le proprie relazioni con gli altri a partire da un riconoscimento giuridico del sé. Il fenomeno sarà analizzato in un'ottica comparatistica con la Spagna, confrontando le forme della regolamentazione giuridica con le domande di accesso ai diritti dei loro destinatari.

#### **La morte di un capodoglio. Sull'ecicidio**

Balzano Angela, Università di Torino

Dal 1986 i cetacei sono protetti da divieto di pesca internazionale, eppure continuano a morire a causa di riscaldamento, acidificazione e plastificazione delle acque. Se è un reato uccidere una balena pescandola, come si configura la morte di un capodoglio per inquinamento dei mari? Quello inflitto ai cetacei è stato ritenuto un genocidio animale, poiché a causa del nostro sfruttamento dalla comparsa dell'essere umano moderno la popolazione dei mammiferi marini è diminuita del quintuplo. Seguendo la Climate Change Criminology, che intende azioni e omissioni alla base del riscaldamento globale come crimini, ci chiederemo se l'uccisione di un cetaceo come un capodoglio possa ritenersi un ecicidio. Poiché i capodogli contribuiscono a smaltire importanti quantità di CO<sub>2</sub>, la loro uccisione potrebbe considerarsi azione che aggrava il riscaldamento globale, un crimine nei confronti dei cetacei e del pianeta. In ultimo grazie alle figurazioni del capodoglio Siso e delle diatomee, ci chiederemo quali strade, oltre alla definizione del reato di ecicidio, siano oggi praticabili per la giustizia riproductiva multispecie.

## **Prevenzione, controllo e rischio: il digital phenotyping al crocevia tra libertà e tutela della salute**

Botrugno Carlo, Università di Firenze

Il digital phenotyping evoca un'innovativa dimensione di tutela della salute che prende avvio dalla quantificazione continua di caratteristiche fenotipiche umane ricorrendo ai dati offerti dai dispositivi digitali, tra cui smartphone e sensori indossabili. Questo fenomeno incarna appieno l'ambiguità del termine "controllo", poiché assorbe tanto una dimensione di "vigilanza sanitaria" che può svilupparsi in stretta connessione con l'esigenza della prevenzione nell'ambito della sanità pubblica, tanto quella della c.d. dataveillance o del "controllo sociale attraverso i dati", che rappresenta ormai un punto di riferimento ineludibile nella più ampia riflessione relativa ai processi di digitalizzazione all'interno delle società contemporanee. Più in particolare, l'avvento del digital phenotyping sembra portare alla luce in maniera definitiva l'esistenza di un nuovo spazio "extracorporeale" all'interno del quale la patologia – quindi i suoi segni – possono essere captati. In questo spazio, la convenzionale struttura triadica segno-sintomo-malattia appare ridefinita a vantaggio della nozione di "rischio", ovvero di una mera "eventualità". Infatti, il digital phenotyping rimanda alla malattia non tanto nelle sue manifestazioni concrete e attuali, quanto in quelle future ed eventuali. L'aggiunta dell'elemento temporale contribuisce a ridefinire la spazializzazione della malattia e introduce nell'analisi la categoria delle abitudini e degli stili di vita, in quanto trade union tra situazione attuale e sviluppi futuri. In altre parole, il target principale del digital phenotyping non è tanto la "malattia comprovata", già accertata, quanto, piuttosto, la condizione semi- o pre-patologica. Il controllo-vigilanza rivolto alle persone che rientrano in questa categoria si dispiega dunque in uno spazio virtuale e temporalmente non delimitato, che prende di mira le abitudini e gli stili di vita e lo colloca in una dimensione diacronica specifica, che si può far coincidere con l'apparizione delle prime manifestazioni considerate espressione del sintomo patologico.

## **Inquinamento informativo e forme di violenza nell'ecosistema digitale. Soggetti a rischio e strategie di tutela**

Campagnoli Maria Novella, Università Tor Vergata

pericolosa forma di inquinamento che, anziché riguardare l'ambiente reale (la natura e i suoi equilibri), incide sull'ambiente virtuale. Si tratta di un inquinamento che ha a che vedere con le informazioni (personali e non) che circolano nella rete e che – complici le disinvolute e poco responsabili continue condivisioni – si propaga sulle piattaforme e in maniera particolare sui social network. Di qui, tutta una serie di situazioni disfunzionali. Paradigmatico quanto avviene con le fake news e, nei casi più gravi, con quelli che si rivelano essere degli autentici attacchi alla persona, nelle forme dell'hate speech, ma anche del cyberbullismo, del cyberstalking e, non da ultimo, del revenge porn. Ad essere in gioco sono i diritti fondamentali dell'individuo e, in taluni casi, persino del minore. Su questi temi – e in maniera particolare sulle strategie di contrasto già adottate e/o in fase di adozione – ci si propone di riflettere. Ciò, anche alla luce dell'adozione dell'"IA Act", del "Digital Services Act", del "Digital Markets Act", del "Data Governance Act" e dell'"European data strategy", nonché – a livello nazionale – di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Strategia nazionale di Cybersicurezza 2022-2026.

## **La pandemia da Covid 19 e il "vaccino sociale"**

Campanale Anna Maria, Università di Foggia

Se è vero che, come rilevava Lopez de Oñate nel 1939, "ogni epoca ha l'impressione precisa di essere epoca di transizione, e di 'crisi'" è ancor più vero quanto aggiungeva in nota: "per ogni epoca trovarsi e sentirsi in crisi significa trovarsi nella storia, o meglio ancora nel tempo, legata cioè ad un termine schiettamente umano". È allora in una prospettiva scandita dal tempo dell'uomo e dei diritti umani che si intende qui guardare alla pandemia da Covid 19, che è stata con buone ragioni definita un importante "stress test per gli ordinamenti democratici". Quella che è stata chiamata "l'eccezione virale" ha contrapposto diritti di biosicurezza a diritti di libertà, ponendo una domanda paradossale: può un diritto fondamentale essere più fondamentale di altri diritti fondamentali? I tentativi di stilare una sorta di gerarchia dei diritti fondamentali hanno suscitato un acceso dibattito, fino a porre in discussione, insieme al diritto alla salute, il diritto alla vita come conditio sine qua non dell'esercizio degli altri diritti, che non ammette deroghe, neanche di fronte ad un'emergenza pubblica quale può essere una pandemia. Prerequisito per il godimento dei diritti umani, riconosciuto e protetto per ogni essere umano, il diritto alla vita è stato terreno di scontro di opposte prospettive sul piano della teoria, e di divergenti politiche di sanità pubblica, sul piano della prassi. Si sono confrontate così due biopolitiche, con relative bioregolazioni: la prima, proiezione del paradigma della vita in senso debole, da tutelare indipendentemente dai costi sul piano dei diritti di libertà, la seconda, in una torsione della relazione tra vita e libertà, riflesso della vita in senso forte in chiave economica - una sorta di neodarwinismo sociale ed economico -, propria dei "neo-libertari fautori dell'immunità di gregge"; un "neoviralismo", è stato detto, "trascrizione a livello sanitario del neoliberalismo economico e sociale". Nell'aprile 2020 l'EGE (European Group on Ethics in Science and New Technologies), chiudeva lo Statement on European Solidarity and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic con qualcosa di più di una generica istanza etica: "We must live through this pandemic, and after it. We must face this situation with strength, care and solidarity – a social vaccine that accompanies our search for a COVID-19 vaccine, which has an enduring character."

One that provides resilience, lasting social and economic solidarity and lasting immunity against indifference". L'accento posto con forza sul dovere di affiancare alla ricerca del vaccino covid 19 quella di un "vaccino sociale" richiamava indistintamente persone e istituzioni ad emanciparsi da quell'inevitabile egoismo dettato da una sorta di ius necessitatis costruito sulla paura dell'altro, impegnandosi a favore di una duratura solidarietà sociale ed economica. Cos'è rimasto di questo appello nel post-pandemia italiano? La protezione istituzionale dei diritti fondamentali può dirsi rafforzata nell'ottica del "vaccino sociale"? Questo contributo intende verificarlo leggendo le più rilevanti politiche pubbliche anche attraverso i loro dispositivi di comunicazione, verbale e non verbale, poiché, come ricorda Debray, "governare è far credere" e "far credere è far fare: l'azione dell'uomo sull'uomo avviene attraverso la comunicazione di informazione"

### **L'insostenibile lavoro dei braccianti migranti: diritto, sfruttamento e riproduzione sociale**

Caprioglio Carlo, Università Roma Tre

Il lavoro agricolo dei migranti si trova all'incrocio tra sistemi sociali e regolatori diversi, nonché di crisi molteplici che chiamano in causa il mantenimento della vita stessa delle persone e della società: la crisi climatica, prima di tutto, resa evidente dalla siccità che colpisce alcune delle principali aree agricole italiane (EDO 2023); la questione sanitaria, enfatizzata dalla pandemia da Covid-19; i fenomeni migratori, sempre più spesso affrontati con misure emergenziali; e ancora, la crisi demografica, che si rispecchia in gravi carenze di manodopera – che colpiscono anche il settore agricolo – e in una crisi strutturale dei processi di cura (E. Dowling 2021). La relazione muove da alcune domande, senza la pretesa di trovare delle risposte. Cosa significa oggi riflettere sul lavoro dei braccianti migranti, per definizione insostenibile, nel contesto della crisi climatica che impone una riconfigurazione dei processi di produzione del valore verso nuovi modelli di sostenibilità umana e ambientale? Cosa ci dicono le modalità di messa a valore, o di sfruttamento, della manodopera migrante nell'ambito agricolo, ovvero alla base di quel "settore zero" (R. Sánchez Cedillo 2020) composto dalle attività fondamentali per il mantenimento e la riproduzione della vita? E ancora, si possono analizzare le condizioni di lavoro in agricoltura in connessione con il legame che esiste tra migrazioni e riproduzione sociale intesa come il complesso di "istituzioni e attività che compongono la vita" (T. Bhattacharya 2020)? La relazione si propone quindi di riflettere sul lavoro agricolo dei migranti attraverso la lente della riproduzione sociale, a partire da – ma non limitandosi a – un confronto con il significato "originale" del concetto nella teoria marxiana, quale rigenerazione quotidiana e intergenerazionale della forza lavoro, e della sua relazione con il valore di quest'ultima. Questa lente consentirà anche di riflettere sul ruolo del diritto, in particolare rispetto alle modalità di messa a valore e di mobilitazione produttiva della manodopera migrante, nonché di regolazione dello sfruttamento. Lo strumento concettuale della riproduzione sociale ti offre l'opportunità di spingere in avanti l'indagine critica rispetto un'ecologia del lavoro agricolo dei migranti insostenibile, fondata su controllo, violenza e sfruttamento diffuso, dalla quale però i conflitti e l'autorganizzazione dei lavoratori indicano vie di fuga possibili.

### **Diritto, società e ambiente: opportunità e soluzioni oltre l'antropo (e l'euro) centrismo**

Ceresa Gastaldo Francesca, Università di Genova

Il diritto occidentale moderno codifica, tra gli altri dualismi, la dicotomia esseri umani / natura ereditata dal meccanicismo cartesiano e dalla religione giudaico-cristiana, legittimando e a sua volta perpetuando il trattamento di animali, piante ed ecosistemi quali "cose" di cui godere e disporre senza limiti. In direzione dell'elaborazione di un nuovo paradigma, valuterò l'apporto che possono fornire, con il contributo delle scienze sociali, alcune soluzioni innovative elaborate in contesti extra-europei, quali l'andino *sumak kawsay* e i diritti della natura.

### **Ecologia e diritto**

Chiaromonte Xenia, ICI Berlin

Le questioni che le molteplici crisi ecologiche pongono al diritto meritano di essere affrontate con la più rigorosa ma eccentrica e transdisciplinare immaginazione giuridica. Questo è un primo tentativo di formulare l'approccio alle questioni ecologiche dal punto di vista del diritto. Il diritto è quella tecnica che consente la sostituzione del sociale al naturale. Ecco che però questo approccio è sistematicamente dismesso dal discorso ecologico contemporaneo, che tende sin troppo spontaneisticamente a rivolgersi alla "natura" credendola una "materia" immediatamente accessibile. Il diritto può proporre una via alternativa, a partire dalla sua capacità istituyente.

## **Stili alimentari e sviluppo sostenibile**

Dameno Roberta, Università di Milano Bicocca

La valutazione su quali siano gli stili e le scelte alimentari meno sostenibili e quelli, al contrario, più sostenibili sotto il profilo dell'impatto ambientale non può essere fatta senza tenere in considerazione i diritti delle persone a esprimere i propri principi morali, le proprie tradizioni etniche, le proprie convinzioni religiose e, perché no, i propri gusti personali.

Lo stesso concetto di sviluppo sostenibile, poi, reca con sé alcuni interrogativi ineludibili. In primo luogo, è necessario discutere se l'idea di sviluppo sostenibile sia almeno in parte realizzabile oppure non sia solo un paradosso volto a rimandare l'adozione di politiche e di comportamenti considerati ancora oggi troppo onerosi. In secondo luogo, è necessario considerare la sostenibilità non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto il profilo etico sociale e giuridico, per tenere in considerazione la tutela dei diritti delle persone e i percorsi verso la riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai cibi salubri tra le popolazioni dei Paesi più ricchi e quelle dei Paesi del terzo e del quarto mondo. L'intervento darà conto della ricerca finanziata nell'ambito del progetto pnrr "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security – Working ON Foods".

## **Cure "coattive": obbligare alla cura per tutelare la società. I primi risultati dello studio sui Trattamenti sanitari involontari (TSO) nella Città di Torino.**

Di Luciano Carolina, Miravalle Michele, Università di Torino

Con la problematica decisione 22/2022, la Corte Costituzionale ha ribadito che il nostro Ordinamento prevede tre tipi di trattamenti sanitari: volontari, obbligatori, coattivi. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) per malattia mentale è il principale caso di "cura coattiva" (Daly E., 2022) che assolve la duplice esigenza di "curare" l'individuo e di "contenere" il corpo malato non collaborante (Cardano M. et al., 2020), rivelando la sua doppia natura di strumento di controllo, oltre che di cura (Conrad P., 1992). L'ambiguità ontologica dei trattamenti sanitari involontari, nonché la complessità delle pratiche attraverso cui vengono disposti, sottolineano l'importanza di uno studio empirico socio-giuridico, capace di legare il piano microfisico dell'esecuzione del Tso in un preciso contesto (la città di Torino), con l'evoluzione del paradigma della salute mentale avvenuta negli ultimi decenni. In particolare, negli anni post-pandemia è stato osservato un aumento dei TSO disposti nella città di Torino, pertanto è stato istituito il primo Osservatorio sui trattamenti sanitari involontari. La relazione intende presentare criticamente i primi risultati della ricerca svolta dall'Osservatorio.

## **Metamorfosi individuali ed istituzionali alla luce dei nuovi orizzonti economici**

Di Pietro Francesca, Università di Messina

Durante la stasi in cui versava l'economia globale negli anni Settanta, nel pieno di un imponente processo inflattivo, il modello economico-finanziario è apparso in grado, grazie sue caratteristiche intrinseche quali la mobilità e la liquidità, di chiudere un'epoca cementata sugli argini territoriali degli stati. Il nuovo modello economico ha consentito il tramonto dell'economia capitalistica, basata sulla fabbrica e sulla produzione dei beni, per fare spazio alla new economy. Con la fine del sistema monetario instaurato con gli accordi di Bretton Woods, per la prima volta il prezzo delle monete ha iniziato ad avere una base esclusivamente fiduciaria, senza alcun aggancio realistico ad un valore oggettivo, prima individuato nelle riserve auree statali. Iniziano, così, a farsi strada parole come "efficienza", "empowerment", "trasparenza" che ammaliano politici e cittadini in quanto annunciavano un nuovo mondo, privo dei fardelli burocratici, anche grazie alla forte componente tecnocratica. In risposta alla crisi del sistema democratico rappresentativo, si è presentato al cittadino un nuovo credo: la cultura individualistica, alimentata dal liberismo incontrollato e dalla meritocrazia. A ciascuno spetta la propria leistung, in base alla quale si calcola prima la propria retribuzione e poi più tragicamente il proprio valore. Gli individui nello spazio finanziario-virtuale diventano flussi, non contano più le intuizioni, ma il movimento ondulatorio che propaga le informazioni sino agli speculatori, alle banche di investimento i quali si occupano di aggregare le ipotesi di profitto verso i fattori più promettenti: i titoli internet, i paesi emergenti, una probabile congiuntura bellica, una crisi sanitaria. Le informazioni si diffondono quasi fossero rumors, basta una condotta che lasci trapelare una possibile perdita che l'onda impaurita si orienta su comportamenti riflessi che manifestano una non piena fede verso il sistema fiduciario. Alla fine, nel momento di crisi, si è inevitabilmente portati a cercare il supporto dell'economia reale. Allora per un verso, la finanziarizzazione nello spazio virtuale è oggi ineludibile perché crea profitti tali da non consentire alla produzione e all'economia reale di competere. Infatti, le corporations hanno smesso di investire nella produzione, prediligendo i titoli azionari. In senso lato, l'obiettivo sembra essere una governance without government, perché il mercato, come vuole la teoria monetarista ancora oggi dominante, è in grado di autogovernarsi. In realtà, però, alcun mezzo di regolazione endogeno può dirsi sorto in seno a queste dinamiche e, in uno spazio tecnologico, incontrollabile e deregolamentato questo dominio è nelle mani di pochi ed è pericoloso. Per altro verso, diviene così più impellente la necessità di una democrazia economica che combatta la secular stagnation, che stimoli l'innovazione, la salvaguardia dell'ambiente e che punti su obiettivi diversi dal vecchio modello di sviluppo neoliberista. In un futuro prossimo che vedrà tra i protagonisti la disoccupazione artificiale, bisognerà

farsi trovare pronti a mettere in discussione il neoliberismo con un nuovo modello di sviluppo valido, orientato verso un neo-umanesimo, e con una ritrovata classe politica che manifesti spiccate capacità progettuali e programmatiche.

### **Diritti, riproduzione sociale e moneta senza contropartita**

Di Stasio Antonio, Università del Salento

I diritti, nella loro molteplice qualificazione (civili, politici, sociali, ambientali ecc.), soltanto raramente sono stati considerati in rapporto a delle modalità specifiche di erogazione monetaria; o meglio, ad un modo di concepire la moneta in quanto istituzione sociale con modalità di regolazione conformi alle esigenze che impongono quei bisogni sociali di cui i diritti sono espressione. L'obiettivo dell'intervento consisterà proprio nel tracciare un nesso tra queste due dimensioni: da una lato, la crisi della riproduzione sociale – resa ormai sempre più evidente dall'approfondimento e dalla moltiplicazione delle disuguaglianze – fa emergere con sempre maggiore nitore una serie di bisogni materiali e collettivi i quali richiedono forme di riconoscimento e regolazione nuove, all'altezza della dimensione globale delle crisi; dall'altra, proprio la centralità della riproduzione sociale, delle sfide globali ad essa associate (migrazioni, cambio climatico, crisi sanitarie ecc.), pone in primo piano il problema delle istituzioni che possono storicamente dotare di una concreta effettività i diritti (a partire da quelli fondamentali) oltre la cornice classica della sovranità statale. Alcuni autori appartenenti alla scuola francese della regolazione, muovendosi in quadro interdisciplinare tra diritto, economia e sociologia, sostengono che a questo scopo bisogna guardare alla moneta – e al suo governo – come un'istituzione sociale capace di agire su una scala globale e dotata di sue specifiche modalità di produzione e di regolazione a seconda della razionalità produttiva che si prende in considerazione. Nel quadro dell'intervento ci concentreremo sulla distinzione di due razionalità antitetiche: a) la prima definisce il paradigma produttivo, nel quale, basandosi sul primato della forma valore, in primo piano si afferma il rapporto di equivalenza tra soggetti formalmente liberi, eguali e proprietari – la moneta appare qui come mero mezzo di pagamento o di finanziamento bancario in vista di una sua valorizzazione in termini di rendita o profitto; b) la seconda definisce il paradigma riproduttivo, nel quale le condizioni che rendono materialmente possibile la riproduzione della vita sociale e naturale non appaiono come mero prerequisito (come esternalità o condizione extra-economica) ma come supporto e finalità della produzione stessa (si pensi all'economia fondata sulla conoscenza, alla produzione dell'uomo per l'uomo ecc.) – in questo quadro la moneta viene erogata come un investimento collettivo i cui effetti non possono essere misurati in termini di lavoro o utilità individuale, ma la cui erogazione risulta essenziale per costituire quelle condizioni materiali (infrastrutture, risorse collettive ecc.) che rendono concretamente possibile l'effettività dei diritti della persona. Ad una logica dell'equivalenza dei valori di scambio si affianca e contrappone la misura dei bisogni collettivi. Una volta definita e illustrata la differenza sostanziale che distingue i due modi di produrre denaro in relazione ai paradigmi di riferimento, l'obiettivo finale della relazione sarà quello di mostrare la relativa autosufficienza del secondo rispetto al primo (della riproduzione rispetto alla produzione). Infatti, storicamente i diritti, il welfare e le politiche di redistribuzione (ambito privilegiato della riproduzione) sono stati considerati come dei 'costi' sociali sostenibili soltanto attraverso il prelievo fiscale. Tuttavia, autori come Jean-Marie Harribey hanno mostrato come l'economia monetaria non mercantile, cioè una forma di finanziamento e convalida sociale non finalizzate al profitto o alla rendita, inneschi dei processi di produzione di ricchezza sociale senza necessariamente dipendere dalle cosiddette classi produttive (di capitale). Questa tesi è oggi tanto più pregnante alla luce proprio dell'intreccio e della moltiplicazione delle crisi su scala globale. La questione della giustizia ecologica e sociale può, da questo punto di vista, essere sintonizzata a modalità ad essa adeguate di governo monetario, capaci di non renderla subalterna rispetto alle dinamiche di valorizzazione capitalistica.

### **Diritto e cybersicurezza nelle società digitali: nuove pratiche di controllo e nuovi confini dell'inclusione**

Fabini Giulia, Brighi Raffaella, Università di Bologna

Nelle società digitali le trasformazioni tecnologiche investono anche tutto ciò che riguarda la criminalità e le tecniche per prevenirla o reprimerla. L'analisi socio-giuridica dei processi di criminalizzazione ha da tempo sottolineato la natura selettiva delle pratiche di controllo, nonché il potere che queste hanno di ridefinire, di fatto, i confini dell'inclusione. In questo contributo, tramite una rassegna della letteratura, proveremo a ragionare su come cambi l'individuazione dei rischi nella transizione tecnologica in Europa e quali siano gli strumenti messi in campo per mitigare tali rischi. L'ipotesi è che la ridefinizione dei "bersagli" del controllo e delle "vittime" della criminalità contenga in nuce una valutazione circa chi debba essere protetto e chi siano invece coloro dai quali proteggersi. Ci proponiamo di avviare una riflessione su come l'ausilio delle tecnologie nelle nuove pratiche di controllo possa contribuire alla ridefinizione dei confini dell'inclusione nella società digitali e che ruolo possa avere il diritto nel rispondere a queste sfide.

## **Migranti ambientali: alla ricerca di una categorizzazione**

Ferraris Valeria, Università di Torino

Ben nota è l'osservazione di Ulrich Beck (1992, p.36) "poverty is hierarchic, smog is democratic" che voleva sottolineare come ognuno possa essere potenzialmente vittima di rischi ambientali. Tuttavia oggi non vi sono dubbi - anche grazie alle riflessioni che si devono agli autori che possiamo raggruppare all'interno del "concetto ombrello" di green criminology (South 1998; South, Brisman, 2020) – che i rischi ambientali colpiscono in modo difforme gli esseri umani sulla base di variabili geografiche e socio-economiche. e siano fortemente specifiche. Secondo l'ultimo report IPCC (2022) 3,3 bilioni di persone vivono in paesi che presentano una forte vulnerabilità umana al cambiamento climatico; e nello specifico le concentrazioni di forte vulnerabilità sono il risultato di "interlinked issues concerning health, poverty, migration, conflict, gender inequality, inequity, education, high debt, weak institutions, lack of governance capacities and infrastructure" e sono socialmente differenziate in relazione a "past developments, such as colonialism and its ongoing legacy" (IPCC, 2022, p. 53). Questo paper si focalizza sul tema dei cd. migranti ambientali o climatici, intesi come coloro che sono costretti a migrare a causa di condizioni di vita non più sostenibili, spesso risultato di attività umana; persone che spesso per allontanarsi dal proprio habitat divenuto inospitale sono costretti a violare la normativa che disciplina l'ingresso in un altro Paese. In particolare, ci si propone di riflettere sul riconoscimento della categoria di migrante climatico anche alla luce degli apporti teorici offerti dalla letteratura in materia di danno ambientale.

## **Diritto/diritti e sostenibilità**

Fiorentino Dario, Ehes, Paris- Centro studi sul rischio, Lecce

Nella letteratura giuridica, filosofica, politologica contemporanea esiste considerevole consenso sulla necessità di costruire un "mondo sostenibile". Accade, però, che come tutte le idee semplici, anche l'idea di un mondo sostenibile – già solo come idea – se trattata riflessivamente, rivela di non essere più una idea semplice. Sulla questione della riflessività, cioè sul potenziale conoscitivo che è immanente alla sua formulazione, sulla possibilità di elaborare costruzioni complesse a partire dalla formulazione riflessiva di un concetto semplice, avevano già richiamato l'attenzione studi ormai classici di Watzlawick, il quale si era chiesto quale fosse la "realtà" della realtà, Heinz von Foerster, il quale si era chiesto chi fosse "l'osservatore" dell'osservatore, Luhmann, il quale aveva dedicato l'ultima sua opera monumentale alla "società" della società. Ora, la considerazione dalla quale noi muoviamo è, in modo molto più modesto, quale sia "la sostenibilità" della sostenibilità. In altri termini: cosa è che rende "sostenibile" ciò che si dice sostenibile. Watzlawick, dimostrando che la realtà della realtà è una costruzione, poteva descrivere i modi attraverso i quali si costruisce ciò che poi si può usare come realtà; von Foerster, a sua volta, provando che l'osservatore dell'osservatore è colui che vede come si costruisce un mondo, ma non può vedere se stesso, poteva costruire, per esempio, un'etica rivoluzionaria; Luhmann, ha potuto descrivere i modi attraverso i quali la società evolve e ha potuto spiegare perché evoluzione può essere intesa come continuo incremento della complessità la quale si riproduce in base alla necessità di comprendere e ridurre complessità. E con la questione della sostenibilità? Noi ci aspettiamo di poter vedere (dimostrare) che sostenibile è una società la quale produce continuamente un incremento della complessità (cioè delle alternative decisionali) e un simultaneo incremento del decidere (cioè della riduzione delle alternative) senza restringere le possibilità decisionali le quali restano aperte nella forma della contingenza, cioè del futuro disponibile. Se la nostra ipotesi è plausibile, allora, dovremmo ri-descrivere la nostra rappresentazione della politica, del diritto, della differenza di politica e diritto; ma anche la nostra rappresentazione di governance, riformulando il suo concetto in relazione ad una nuova descrizione della funzione del diritto e delle delimitazioni territoriali delle sue materializzazioni, come lo stato. Ma a questo punto dovremmo ri-descrivere anche i concetti attraverso i quali quelle materializzazioni si sono stabilizzate: sovranità, cittadinanza, diritto ad avere diritti. Da ultimo riteniamo che la questione che abbiamo indicato come nucleo problematico, ci permetta di adeguare alla complessità del presente il patrimonio di concetti che vengono utilizzati ancora nella semantica nella quale essi venivano rappresentati nel secolo scorso. Sulla scorta del risultato di queste riflessioni intendiamo pervenire alla riformulazione di quei concetti mettendo alla prova della osservazione empirica gli strumenti analitici che ci sono offerti dalla teoria dei sistemi. La riformulazione di quei concetti – questa è la nostra pretesa – ci dovrebbe permettere di descrivere la differenza che rende "sostenibile" la sostenibilità. Che intendiamo quando si afferma che il diritto si trasforma? O che a trasformarsi è la società? Che cosa si è trasformato nella struttura della società dal momento in cui questa viene osservata come società globalizzata? Quale la differenza decisiva che permette di isolare il termine: "globalizzata"? Sulla base di quali distinzioni distinguere ciò che è sostenibile da ciò che sarebbe divenuto insostenibile?

## **Governare attraverso protocolli: genealogia di un dispositivo tecnico-amministrativo**

Gargiulo Enrico, Università di Bologna

In molti paesi, tra cui l'Italia, protocolli e linee guida – ossia, disposizioni pensate e redatte da attori tecnici e non politici – regolano importanti aspetti della vita quotidiana, come emerso in maniera lampante in occasione dell'epidemia da Covid-19. Il proliferare di dispositivi tecnico-amministrativi rientra all'interno di un fenomeno più generale: la de-politicizzazione delle scelte pubbliche

mediante la loro tecnicizzazione. Il protocollo, in particolare, impone vincoli e restrizioni pur non possedendo lo status di norma giuridica in senso stretto. Il numero delle attività disciplinate attraverso strumenti di questo tipo è difficile da quantificare: si va dall'organizzazione di eventi istituzionali al lavaggio delle mani, passando per l'accesso a palestre e piscine e lo svolgimento di lezioni universitarie. Inserendosi all'interno di un percorso di ricerca di taglio storico-teorico volto a tracciare una genealogia del protocollo, il contributo intende gettare le basi per una comprensione più ampia e profonda di questo strumento tecnico-giuridico, divenuto strategico nel governo di numerosi fenomeni complessi. Muovendo da una prospettiva socio-giuridica e socio-politica, verrà fornita una ricostruzione delle origini del termine e verrà proposta una tipologia dei suoi diversi significati. Saranno poi messe in luce le implicazioni, giuridiche e politiche, dell'uso dei protocolli nell'ambito dell'azione pubblica. Da questa prospettiva, una genealogia della nozione di "protocollo" può essere utile ad approfondire aspetti rilevanti delle trasformazioni sociopolitiche e socio-giuridiche contemporanee. La presenza di protocolli nei processi decisionali rientra in un percorso che vede da un lato l'"egemonizzazione" della soft-law e dell'infra-diritto e, dall'altro, la marginalizzazione delle norme giuridiche in senso stretto. Un percorso del genere costituisce una sfida per la sociologia del diritto e, al contempo, rappresenta un'occasione per dialogare con le altre scienze sociali – in particolare, con la sociologia della conoscenza e con gli studi sul rapporto tra scienza e tecnologia.

### **Transizione tecnologica e comportamento giudiziario. La metamorfosi della litigiosità giudiziale dinanzi alla legittimazione computazionale**

Grieco Chiara, Università del Salento

La fase genetica del fenomeno giuridico risente dell'intersezione fra dimensione socio-istituzionale e meta-sociale. Di fatto, comunità esterna al sistema del diritto e comunità interna sono in un rapporto di vicendevole influenza. Nella riflessione qui proposta i referenti d'indagine sono l'attività della comunità giuridica specialistica e i cambiamenti condizionati dalla tecnologia. In questo solco di analisi si intende espandere la distinzione fra 'impatto' ed 'efficacia', già approfondita da Friedman. Gli sviluppi semantici della coppia concettuale possono essere, infatti, applicati alla fase di transizione tecnologica della pratica giuridica e fondare, così, da un lato, la valutazione dell'impatto delle norme di processualità digitale sulle prassi giudiziarie; dall'altro, quella sui margini residui di efficacia dell'agentività della comunità giuridica di esperti. Le nuove espressività tecnologiche penetrano all'interno della cultura giuridica e importano i motivi dell'agency nella proiezione reciproca fra schemi di pensiero umani e alter ego tecnologico. Lo studio del caso specifico dell'ausilio informatico-artificiale prestato alle dinamiche giurisdizionali trascende i toni tradizionali del dibattito: il tema della 'giustizia predittiva' vuole essere qui disarticolato per diventare heuristic device della sedimentazione del fattore tecnologico nel processo di legittimazione del giudizio. La riflessione rinvia, in parte, al weberiano bacino razionale che situa la legittimità fra la fiducia riposta nell'autorità originaria e il riconoscimento derivato di pretese sociali. Questo volto della legittimità apre il concetto al dialogo con le forze sociali non ancora qualificate o riconosciute. Il momento del giudizio ha, infatti, una doppia funzione: è sia consacrazione delle scelte legislative, sia momento di apprendimento dell'istituzione. La comparsa del fattore tecnologico nell'attività giudiziale incide sul rapporto fra legittimità originaria del potere legislativo e formazione della legittimità derivata dell'operatore giuridico. Scopo di questo studio è osservare, dunque, l'influenza dell'autorità epistemologica del computazionale sulla comunità giuridica degli esperti. L'attenzione è rivolta al ruolo del disagreement cognitivo fra le due comunità di parlanti, giuridica e scientifica, e alla dissonanza fra le pretese di controllabilità-oggettività e la funzione sociologica della litigiosità giudiziale. Due noti casi studio possono essere usati per evidenziare criticità e margini di intervento sull'ibridazione della legittimazione giudiziale: il primo riguarda l'esperimento predittivo condotto dall'University College London e dall'Università di Sheffield sulle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo; il secondo si rivolge alle applicazioni giudiziali del software COMPAS. Nell'uno i fattori predittivi di interesse sono i dati fattuali; nell'altro, invece, quelli derivanti dal contesto sociale. L'intrasparenza computazionale e il difficile accesso al trade-secret fondano la meta-analisi sulle ricadute dei parametri predittivi sul comportamento giudiziario. Non solo, evidenziano il nesso fra la politica del potenziamento tecnologico e il condizionamento della metodologia scientifica, la quale dissemina l'affidamento dell'operatore giuridico tra le diverse valutazioni algoritmiche. Di entrambe le ipotesi è proposta, dunque, una reinterpretazione in cui la transizione tecnologica è transizione di metodi e di forme di controllo. La legittimità scientifica agisce, infatti, come elemento di rinforzo a sostegno dell'uso giudiziale di strumenti computazionali avanzati e di dispersione dell'autorità della legittimità originaria. Una regolazione del trade-secret algoritmico limiterebbe non solo l'attrazione della legittimazione nel magnetismo scientifico, ma anche la conversione della litigiosità giudiziale da laboratorio sociale a laboratorio strategico fra poteri.

### **La criminalizzazione del reato di ecicidio attraverso l'etica della alterità e la pratica della "guerra di posizione"**

Guercio Laura, Università di Perugia

Il presente contributo intende analizzare come il perseguimento necessario della criminalizzazione del reato di ecicidio debba procedere parallelamente a una rinnovata lettura sociologica del rapporto "società-ambiente". La sola criminalizzazione dell'ecicidio, invero, rischia paradossalmente di avvantaggiare, riscrivendole, schemi e ideologie di produzione che si sono negli anni mostrati idonei a riprodurre, in modo continuativo, le condizioni che hanno determinato quella stessa crisi climatica ed ambientale che il reato

di ecocidio mira a combattere. Il rischio è che, fissando solo una soglia di criminalità fissa e chiara, gli atti che non raggiungono tale soglia – in particolare atti quotidiani dell'industria umana che sono i veri motori del cambiamento climatico – siano legalmente condonati e, quindi, giustificati dallo standard socialmente vantaggioso contenuto nel concetto di sviluppo sostenibile. In questo modo la criminalizzazione dell'ecocidio, per quanto corretta ed inderogabile, avrebbe come conseguenza collaterale la riabilitazione del quadro liberale dello sviluppo del capitale nella sua struttura giustificativa. Al fine di evitare tale possibile effetto, la sociologia si deve interrogare sulla necessità di accompagnare il corrente percorso normativo – che è volto alla introduzione del crimine di ecocidio sia a livello internazionale, nell'ambito dello Statuto di Roma, sia a livello europeo, attraverso la adozione di una Direttiva ad hoc – a un processo di destabilizzazione dell'ethos incentrato sull'individuo, tipico del liberismo di mercato. L'etica della alterità di Emmanuel Levinas può essere lo strumento argomentativo del riconoscimento della responsabilità collettiva per la crisi ecologica, in contrapposizione alla colpevolezza individuale del diritto penale. Secondo Lèvinas, infatti, deve essere superato quel pensiero che è "egologia", ossia primato e prevaricazione dell'uno nei confronti dell'altro. Allo stesso modo, occorre guardare alla visione di Antonio Gramsci e al marxismo della teoria della regolazione che, sebbene si occupi principalmente di come il capitalismo gestisce le crisi endogene che derivano dalle sue contraddizioni interne, può essere altresì utilizzata per esaminare come le relazioni gerarchiche siano mantenute e riprodotte di fronte a crisi come quella climatica. Ciò non significa che la criminalizzazione della distruzione ambientale sia un obiettivo fuorviante. Significa, piuttosto, che la criminalizzazione dell'ecocidio deve diventare il luogo di una "guerra di posizione" gramsciana, se vogliamo affrontare in modo significativo la crisi ecologica. Occorre, ossia, che il processo giuridico sia sostanziato e supportato da un approccio sociologico dell'ambiente che permetta la transizione verso uno stato che non ha più soltanto funzione coercitiva, ma valenza etica ed educativa sui suoi cittadini. Il concetto di guerra di posizione aiuta ad analizzare i rapporti di potere all'interno delle società da una prospettiva più ampia e più profonda, idonea a riconoscere che il potere egemonico non è semplicemente la conseguenza di una determinata situazione economica, o di una struttura, ma è un complesso di relazioni che coinvolge la società stessa. Quest'ultima è in pericolo oramai nella sua stessa esistenza a causa della crisi ambientale che, facilmente, rischia di divenire una forma di genocidio. La scienza sociologica, rispetto al processo normativo, permette così quell'auspicabile cambio di paradigma inteso a garantire coerenza all'apparato teorico della criminalizzazione dell'ecocidio, evidenziando il nesso tra quest'ultimo e la morte sociale da ecocidio.

#### **Cibo e indicazioni geografiche: qualità, salute e sostenibilità**

Lunghi Emma Sofia, Università di Milano Bicocca

La politica di qualità alimentare dell'UE è focalizzata sul riconoscimento e la valorizzazione delle indicazioni geografiche dei prodotti. La qualità è definita nei disciplinari di produzione depositati dai consorzi, e certificata da un simbolo apposto sul prodotto che ne informa il consumatore. La tradizione e il localismo diventano sinonimo di una qualità che non implica necessariamente delle caratteristiche positive in materia di gusto, salute, impatto ambientale o benessere animale. Di fronte all'esigenza sempre più stringente di garantire ai cittadini l'accesso ad un'alimentazione sana e dall'impatto ambientale ridotto, la strategia europea in materia di certificazione geografica è uno strumento efficace?

#### **Covid, salute e ambiente: il principio comune della solidarietà**

Maione Raffaele, Università di Cassino e del Lazio meridionale

La gestione delle recenti emergenze rappresenta una risposta giuridica (urgente) che ci slega dal vivere quotidiano ma che rappresenta una forma solidaristica di riagggregazione sociale-sostenibile. I provvedimenti provvisori, a garanzia costituzionale, del diritto alla salute e del diritto all'ambiente, rispondono ad un principio ontologico di solidarietà: siamo dinanzi ad un vasto problema, come afferma Di Paola, di "azione collettiva che l'umanità abbia mai dovuto affrontare, dalle caratteristiche sia intra che inter-generazionali". Un'azione collettiva che coinvolge tutti gli attori sociali, presupponendo la gravità dei problemi che stiamo affrontando e che necessitano di azioni coordinate che riducono gli effetti dei tanti rischi. Negli ultimi decessi l'ampio impegno culturale, affiancato con accurati studi scientifici sull'inquinamento e l'errato utilizzo delle risorse disponibili, ormai in esaurimento, ha imposto un ripensamento dottrinale, giurisprudenziale e giuridico del concetto di ambiente. Tutto ciò, dopo la pandemia, viene accompagnato dalla necessità della Repubblica di legare la salute e l'ambiente alla persona ma in prospettiva 'umana'. Ambiente e salute oggi rappresentano due temi in cui l'ordinamento giuridico dovrà essere capace di renderli 'beni comuni', divenendo fattori attivi, capaci di condizionare i processi normativi e le azioni quotidiane delle persone. L'obiettivo è produrre un diritto in grado di elaborare forme di tutela più efficaci al fine di produrre un'equa tutela dei diritti delle persone. Sarà compito, poi, della magistratura bilanciare i vari interessi in gioco, anche dinanzi all'avanzamento tecnologico, per produrre e consolidare tali diritti come diritti sociali.

### **Trasformazione tecnologica: una riflessione sulla cittadinanza digitale**

Martoni Michele, Università di Urbino

La trasformazione digitale è stata a ragione descritta come un “fatto sociale totale”. Essa è pervasiva, ubiqua, asimmetrica, dà forma alle cose che poi danno forma alle relazioni e così agli individui. Datificazione, mediazione ed ipermediazione tecnologica connotano nuovi ambienti che la persona abita e dove si prospettano diverse forme di inquinamento “digitale” (per es. discorsi d’odio, falsità, contenuti inadeguati, manipolazione dei comportamenti, dipendenza). Il contributo che si propone è volto a sviluppare una riflessione sulla cittadinanza digitale, la cui realizzazione potrebbe risultare utile alla tutela della libertà e dei diritti a fronte di una crescente compressione degli stessi tra mercato e politiche securitarie.

### **Soggettività migranti LGTQIA+ ai confini della riproduzione sociale**

Millefiorini Martina, Università di Roma Tre

Nell’ultimo decennio il diritto internazionale e nazionale italiano, soprattutto ad opera della giurisprudenza, ha allargato le maglie della protezione internazionale tanto da ricomprendervi coloro che fuggono alle persecuzioni e discriminazioni legate all’identità di genere, orientamento sessuale ed espressione di genere. Osservando da vicino le soggettività migranti LGTQIA+, soprattutto Transgender, che vivono a Roma, balza agli occhi come la presunta «queerizzazione» del diritto non tuteli queste soggettività e non crei veri strumenti di “presa in carico” di situazioni complesse. Le donne Transgender migranti provenienti soprattutto da paesi della c.d. America Latina quali Colombia, Brasile, Perù, Venezuela, si sottopongono nei loro paesi a cure ormonali e interventi che coinvolgono protesi e “silicone” che mettono a rischio la loro salute. Questi strumenti sono gli unici che hanno per modellare il loro corpo come vogliono, in paesi in cui le cure legali per la transizione di genere sono vietate o con costi estremamente alti. Anche queste cure “fai da te” hanno per loro dei costi altissimi, che ripagano con il sex work, come pagano allo stesso modo il desiderio di trasferirsi in Italia, sfuggendo letteralmente alla morte nei loro paesi di origine a causa della transfobia. In Italia svolgono sex work vivendo lo stigma e la violenza della strada. I loro corpi interrogano il diritto. Quale diritto alla salute è permesso loro mentre le loro protesi marciscono o si congelano in inverno? Che costi pagano queste soggettività alla riproduzione sociale e la cura a cui il loro lavoro è devoluto?

### **Intelligenza artificiale e legittimità giudiziale. Riflessioni a margine di una recente sentenza d’oltreoceano: quale futuro per il potere giudiziario?**

Paradiso Rosario, Università della Magna Grecia, Catanzaro

The chatbot deciding-system has emerged as a revolutionary tool in the contemporary judiciary practice. The decision n. 032 of the 30 January 2023, released by the Juzgado Primero Laboral of the city of Cartagena de Indias, in Colombia, raises some important legal and philosophical issues, that seems to reproduce in a new way the eternal debate about the legitimacy, and the nature, of adjudication and its legitimacy in the democratic contest. Interpretation, argumentation and justifiability are issues embedded, since the Kelsen-Schmitt debate, in the struggle developed about the portrait of judge in the legal theory of “the human beings”, and that seems to have a deep controversial nature even in our days, looking at Alexy-Ferrajoli debate. But what about machines, and IA? How to conceive the legitimacy of a “judicial-machine power” in front of democratic citizenship? Issues are on the mat, and they require some answers. The paper aims to explore the possible problems, and the hypothetical answers to them, in front of a possible legal theory “of the machines”.

### **La tutela dell’ambiente, della biodiversità e della salute. Dalla Costituzione alle garanzie.**

Pocar Valerio, Università di Milano Bicocca

Sulla base di una disamina degli artt. 9 e 41 della Costituzione così come novellati nel febbraio 2022, l’intervento si propone di definire i nuovi diritti e i nuovi soggetti di diritti che ivi vengono individuati e di valutare la natura e la portata dell’impatto sui medesimi soggetti. Una particolare attenzione sarà posta, nella prospettiva delle nuove garanzie costituzionali, alla tutela degli animali non umani, siano essi selvatici, da reddito o di famiglia.

## **Antiterrorismo in Francia: laboratorio giudiziario di sperimentazione del securitarismo**

Posito' Marta, Università di Perugia

Il presente contributo mira a scindere e interpretare le fasi di transizione giuridica che hanno accompagnato l'evoluzione della giustizia antiterrorista nell'ordinamento francese. In particolare, si intende mettere a critica e contrapporre l'approccio giudiziario adottato alla luce di due politiche criminali apparentemente distinte, la "dottrina Mitterand" prima e quella odierna poi, riconducibile ad un contestuale «*droit administratif armé*» (Guittet et al., 2021a). La recente pronuncia della Corte di Cassazione francese del 28 marzo 2023, di rigetto della richiesta di estradizione formulata dall'autorità italiana, relativa a fatti connessi ai c.d. anni di piombo e riguardante dieci italiani residenti da tempo in Francia, mostra come l'attuale paradigma processuale penale francese, securitario e improntato al "rischio zero", rappresenti l'apice di una parabola: dalla repressione del delitto politico al contrasto al terrorismo islamico. Dunque, l'indagine si avvarrebbe di interviste dirette ai pubblici ministeri, per il riscontro e la rielaborazione dei dati provenienti dalle inchieste sul campo e dalle ricerche condotte sul procès V13 e sul processo degli attentati del 7, 8 e 9 gennaio 2015, conclusi nel merito il 29 giugno 2022 e il 20 ottobre 2022. Il focus sull'accusa sarà centrale stante le rilevanti funzioni che il pubblico ministero esercita nel procedimento di counterterrorism d'Oltralpe. L'entrata in vigore del Parquet National Antiterroriste nel 2019, indice dell'acuirsi di una competenza incisiva e specializzata della magistratura requirente, verrà letta in combinazione con l'esacerbarsi di una politica criminale preventiva e derogatoria, non arrestatasi alla costituzionalizzazione dell'état d'urgence. L'ipertrofia securitaria, tradottasi sinora in severi impianti accusatori, e l'incidenza della legislazione antiterrorismo sull'ordine pubblico, potrebbero essere prodromici, infine, dell'estensione di logiche di controllo liberticide ai consociati: la Loi «sécurité globale» incarna tale rischio. Il connubio tra il sistema Vigipirate e annesse tecnologie di sorveglianza, nonché il crescente ricorso a misure amministrative incidenti sulla libertà personale, hanno riportato in auge anche in Francia la nozione di diritto penale del nemico, inducendo la dottrina a reinterrogarsi sulla perdurante attualità dei propositi espressi, all'indomani del 9/11, da Delmas-Marty nel suo studio su libertà civili, sicurezza e impatto sulle democrazie occidentali. Sul filo del confronto tra gli esiti dei procedimenti presenti e passati si dipaneranno e testeranno, pertanto, una serie di ipotesi, accomunate da un minimo comune denominatore: comprendere se, e in quale misura, l'apparato antiterrorista francese faccia oggi da apripista in Europa per una strategia giudiziaria e di politica del diritto securitaria. Di seguito, si coglierebbe anche l'occasione per riflettere sul legame che unisce tale modello processuale con quello italiano specie con riferimento al terrorismo politico del secolo scorso. In tal modo sarebbe possibile compiere un breve bilancio a poco più di vent'anni dall'11 settembre, inerente la capacità del modello italiano di ispirare mutamenti giuridici repressivi in altri paesi, perlomeno di area continentale, a fronte di quella che si delinea come una forte propensione della Francia ad ergersi a laboratorio di sperimentazione e di policing in tema di discours performant de la sécurité (Guittet et al., 2021b), neutralizzazione e amministrativizzazione di diritti processuali e libertà pubbliche.

## **Quando il tuo legale è un computer: breve analisi sul fenomeno delle legal chat bot sul ragionamento giuridico, l'accesso alla giustizia e l'etica legale**

Romeo Andrea, Università della Magna Grecia, Catanzaro

I chatbot sono software progettati per simulare conversazioni umane, ma non hanno la capacità di esercitare giudizio, discrezione o interpretare la legge. Le decisioni giuridiche richiedono però una profonda comprensione della legge, dei precedenti e dei fatti e delle circostanze specifiche del caso in questione. Un chatbot, sebbene utile per determinati compiti come rispondere a semplici domande legali, non può sostituire l'esperienza e il giudizio di un professionista legale qualificato. Una confessione: fin qui l'abstract è stato scritto proprio da un sistema chat bot open access (su [chat.openai.com/chat](https://chat.openai.com/chat)) rispondendo alla domanda: un giudice può avvalersi di un chat bot per redigere una sentenza? Questo "giochetto" è appena funzionale per mostrare ex abrupto le potenzialità di questi sistemi, che a dispetto della risposta data dal sistema compulsato stanno cominciando ad essere utilizzati nei sistemi giuridici. Il contributo si propone allora di offrire una riflessione ragionata sui primi impatti sul mondo giuridico di tali software, analizzando le problematiche che essi sollevano a livello di accesso e comprensione della giustizia e sulle modalità di offerta dei servizi legali, interrogandosi anche su possibili aspetti deontologici.

## **Prospettive d'analisi sociologica e teorica sull'avvocato informatico: tra utopia e distopia**

Romeo Daniele, Università della Magna Grecia, Catanzaro

Da sempre il concetto della giustizia ha avuto a che fare con l'ineliminabile dimensione dell'umanità, il che ha comportato l'impossibilità di escludere dall'esercizio della giustizia fallibilità ed emotività. I recenti sviluppi dell'informatica stanno sconvolgendo questa caratterizzazione della giustizia, suggerendo l'ipotesi che le sentenze possano essere emesse da software e che gli avvocati addirittura possano trasformarsi in applicazioni da cellulare. Pur essendo soltanto agli albori di questa nuova era di informatica legale è necessario sin da adesso interrogarsi su alcune possibili implicazioni sul modo in cui la società, per esempio, concepisce il ruolo dell'avvocato. Che ne sarà per esempio del segreto professionale? Di questo e altri temi intende occuparsi il presente contributo.

## **Il concetto onnivoro di sicurezza. dal penale al limite al penale oltre ogni limite**

Ruggiero Gianluca, Università di Bari

La sicurezza, da oggetto di tutela marginale e scopo generale dell'universo punitivo, è diventata strumento di anticipazione della punibilità e base di un sistema autonomo in tensione con i principi costituzionali. Il termine è onnipresente nell'esperienza contemporanea. È un concetto liquido, indeterminato, onnivoro, che sfalda gli assi portanti del penale liberale, creando un modello punitivo di difesa della percezione, che va oltre la tutela di una sicurezza oggettiva o oggettivabile. Il diritto punitivo tarato sull'allarme sociale converge nel penale dell'odio, dell'intolleranza, dell'etica, criminalizzando le persone e non i fatti, trasformando emergenze sociali e umanitarie in emergenze criminali. La sicurezza è ratio essendi dello Stato moderno. Presidia l'ordinato, pacifico e tranquillo andamento della vita sociale. Negli ultimi decenni è diventata: un bene rifugio di tipo emotivo; un interesse mediatico; una concettualizzazione sociologica; un'icona populista; un oggetto di tutela penale. Si è creato così un modello punitivo finalizzato alla messa in sicurezza, non solo di beni giuridici, ma anche di segmenti del vivere civile come i fenomeni migratori, la marginalità sociale, le aree tecnologiche. In questo modo viene riproposto il tema della difficile convivenza tra sicurezza e libertà, che ondeggia tra un modello securitario antropocentrico a tutela dei diritti, ed uno statocentrico, vincolato alla sovranità statale e al concetto feudale di potere legittimato dalla *proprietas terrae* che rende i corpi accessori alla terra, con la sicurezza declinata come ordine pubblico. L'analisi storica permette di ricostruire la sua definizione polivalente: dalla sicurezza contro gli oziosi e vagabondi dello Stato liberale allo Stato sociale che invece, ha generato un sistema a "fisarmonica" tra il diritto penale minimo legato all'*extrema ratio*, con i diritti sociali delegati a recuperare le sacche di marginalità, e l'estensione del diritto punitivo per mettere in sicurezza le funzioni propulsive del Welfare State. Indebolitosi lo Stato sociale, il millennio si apre con la prevalenza della declinazione punitiva della sicurezza: si assiste al passaggio dalla sicurezza penale al penale della sicurezza. Nel concetto bidimensionale, sulla dimensione oggettiva di pericolo reale, prevale la componente soggettiva, la sicurezza percepita, il sentirsi sicuro. Il "nuovo" illecito securitario sposta l'attenzione sull'autore del reato più che sul fatto. Emblematica la figura del migrante: un invasore di confini da neutralizzare senza attendere la consumazione di un reato; è il penale del nemico/amico: il migrante è una non persona, come il *bannitus* medioevale, a cui negare persino il soccorso in mare. Lo Stato securitario dichiara guerra alla microcriminalità, tralasciando le reali emergenze criminali della postmodernità: non mira agli attori politici ed economici che hanno causato la grande crisi postmoderna, ma alle sue vittime; delega al diritto penale il compito di sanare le disfunzioni sociali ed economiche, mostrando la totale inadeguatezza dello strumento punitivo, e la sua funzione simbolica di assicurazione, con il paradosso contemporaneo della massima sicurezza promessa e promossa, a cui corrisponde la minima sicurezza garantita e percepita.

## **Common goods: looking for a concept that describes the complexity**

Sarria Acosta Raquel, Università di Genova

The concept of common goods has been consolidated in the European debate as an alternative to the idea of property, integrating the perspective of the relationship between subjects and objects that modernity imposes between the dichotomy of public-private. However, in the social and academic debate, the concept of commons is used, in the words of Ferrajoli, as a "rhetorical concept" with the risk of becoming an empty term because it does not allow distinguishing one reality from another. By proposing to delimit the category of commons, I will develop a minimum definition of commons in this research. In order to achieve this general goal, I first expose that the idea of common goods does not only encompass different approximations but also a group of realities that must be differentiated, and that some of them cannot be understood under the same concept. Second, I explore the necessary relation of the common goods with other models of property -public and private- on the one hand, as a way of understanding the concept from its opposites, and also as a notion that is mandatory to think about in terms of interaction and not as an isolated idea.

## **Il diritto al cibo come presupposto per una possibile riconciliazione tra uomo e natura**

Savoia Salvatore, Università del Salento

La proposta di Alessandro Baratta di una alleanza mondiale tra uomo e natura presuppone che tra questi attori si realizzi dapprima una riconciliazione. Che significa: non considerare più la natura e le sue risorse in un'ottica utilitaristica o finanziaria. Con il presente contributo si vuole dimostrare come la ri-descrizione del rapporto tra uomo e natura possa passare attraverso il riconoscimento e la garanzia del diritto al cibo adeguato nelle due declinazioni di adeguatezza alimentare e di adeguatezza ambientale. Adeguatezza alimentare, secondo la riflessione di Stefano Rodotà, significa libertà dalla fame, accesso regolare e libero al cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente. Adeguatezza ambientale significa, invece, garantire la diversità alimentare, quale sintesi tra la diversità dei territori e le relative comunità, nella consapevolezza che la globalizzazione ha prodotto una omogeneizzazione delle colture alimentari locali. Le coltivazioni ad alto rendimento e le monocolture hanno preso il posto della biodiversità incidendo in senso negativo sulle relazioni sociali (tra produttori ed operai e tra produttori e consumatori) e sul rapporto tra uomo e natura.

## Keynes e il problema della normatività della moneta

Scanga Paolo, Università di Bari

Che relazione intercorre tra la sfera della sovranità politica e quella dell'economia nella nostra contemporaneità? Partendo da questa domanda, nel seguente paper l'intento è quello di mettere in tensione l'affermazione foucaultiana per cui «non c'è sovrano in economia, non c'è sovrano economico». La strada che intendiamo percorrere per sondare il rapporto tra Economico e Politico, è quella di rivisitare alcune opere di John Maynard Keynes, a nostro avviso capaci di mettere in risalto il carattere filosofico-giuridico della normatività economica. Assumendo che, fin dalla sua nascita come disciplina, l'economia politica si è mossa contro quel «pensiero inscritto nella logica della ragion di Stato e non contro il pensiero cosmo-teologico della sovranità», Michael Foucault ha insistito sul fatto che l'economia si è presentata come una «nuova arte di governo». Questa prospettiva in *Naissance de la biopolitique* viene approfondita all'interno del «discorso economico liberale»: mostra come con esso è stato il «successo o il fallimento» a costruire il criterio d'azione del governo e non più i meccanismi di legittimità o illegittimità. Questa nuova razionalizzazione dell'esercizio del governo, nasceva dal sospetto che si governasse sempre troppo: il mercato come regime di verità, dunque, emerge come principio di autolimitazione. Se nella seconda metà del Novecento, la nascita del neoliberalismo si presentò come la risposta a sfida alla crisi che il rapporto, costitutivamente moderno e sempre problematico, tra l'economico e il politico poneva. D'altra parte, la posizione di Keynes permette una lettura maggiormente articolata. Nel frangente della «crisi della governamentalità» - quando le ripercussioni non furono più esclusivamente di carattere economico ma anche politico e giuridico - la proposta liberale keynesiana è stata decisiva. In questo paper mettiamo in luce lo sviluppo e la portata normativa della proposta di Keynes. Tra il *Treatise on Money* del 1930 e la *General Theory* del 1936, l'economista inglese, rompendo con la tradizione liberale ottocentesca del *laissez-faire*, ha posto delle questioni filosoficamente rilevanti, in particolar modo per quanto riguarda la sua attenzione sul carattere normativo della moneta. La presa di distanza dalla nozione neoclassica di moneta, gli consentì, nello scritto del 1930, di assumere massima consapevolezza della funzione della moneta: focalizzandosi sul concetto di «prezzi relativi» comprese il ruolo del meccanismo che ha dipanato il funzionamento dell'economia capitalistica, proprio come economia monetaria. Il saggio di interesse - stante il ruolo spettante alle istituzioni monetarie e al sistema bancario - venne considerato lo strumento normativo, uno strumento «limite», anche se su una traiettoria di lungo periodo. Questa opzione, però, nell'opera successiva venne accantonata a favore dell'assunzione dello Stato come attore decisivo nel ciclo economico: nel 1936, infatti, Keynes assunse che la normazione non poteva essere semplicemente monetaria ma, con strumenti monetari, doveva dar luogo a scelte direttamente connesse con una politica per gli investimenti. Questi passaggi - solo in apparenza tecnico-economici - consentono di mostrare come la ragione economica keynesiana abbia offerto alla razionalità dello Stato forme altrettanto nuove, rivisitando radicalmente e in modo eretico quel rapporto tra l'economia e la sovranità politica.

## Riproduzione sociale e sopravvivenza ecologica: critiche transfemministe alla narrazione neoliberale

Verrenti Laura, Facincani Martina, Pascariello Maria Giulia, Università di Bari

Negli ultimi decenni, molti temi del femminismo - su tutti, quelli della cura/riproduzione sociale e della sopravvivenza ecologica - sono stati resi via via sempre più compatibili con agende politiche ed economiche neoliberiste e neoconservatrici (Fraser 2013; Rottenberg 2020, 31), sia a livello nazionale che sovranazionale. L'Unione europea, per esempio, si è fatta promotrice di bandi di finanziamento di ricerca che provano a mettere a tema questioni come il lavoro di cura, il gender pay gap, il work life balance. I programmi dell'Agenda ONU 2030, invece, insistono molto su sviluppo sostenibile, transizione ecologica, cambiamento climatico e su un contrasto delle discriminazioni su più fronti, espresso nella formula «leave no one behind». Se usate acriticamente, categorie come «genere» ed «ecologia», prima utilizzate come leve di disvelamento di rapporti di potere e subordinazione, rischiano però di diventare strumenti operativi di gestione tecnocratica al servizio dello status quo. È convinzione di chi scrive, infatti, che la direzione presa da queste iniziative si diriga verso cambiamenti del tutto inefficaci all'interno di un contesto socio-economico - quello neoliberale capitalista - che urge invece di una metamorfosi radicale (Beck 2016). Vi sono delle contraddizioni pericolose nella retorica e nell'azione globale (globalizzata) relativa all'attuale crisi ecologica - e alle diverse crisi sociali, sanitarie, economiche da essa inscindibili (Fragno e Tola 2021; Fraser 2016, 2022). Queste contraddizioni vanno nominate: il termine care, ad esempio, divenuto centrale nelle politiche di contrasto alle «emergenze», non può ridursi ad un pacificato termine *passpartout* utilizzato per (ri)produrre politiche neoliberiste (The Care Collective 2021) ed interventi di mero adattamento e integrazione. Le attuali «politiche della cura», difatti, ribadiscono la rigida separazione tra produzione e riproduzione sociale in una cornice «obbligatoria» (Rich 1980): la famiglia eteronormata, la produttività «abile», la femminilizzazione ed esternalizzazione del lavoro di cura a soggettività razzializzate. Sul versante ecologico, va invece smascherata l'attuale narrazione totalizzante dell'Antropocene (Xausa 2020) e la conseguente retorica della transizione ecologica e digitale, che nasconde il nuovo volto dei vecchi estrattivismi - oggi incentrati sulle «materie rare» - portatori di devastazioni ambientali e guerre per l'accaparramento delle risorse e specie in quei luoghi del Sud globale, da sempre depredati per gli interessi altrui (Pitron 2018). Un approccio ecotransfemminista e decoloniale è di vitale importanza per metterle in luce e adottare uno sguardo che, anziché partire dalla solita e annichilente prospettiva occidentale, patriarcale, coloniale ed ecocida, slitti invece tra le file di prospettive maggiormente complesse, inclusive e non dominatorie. Il diritto, in particolare, ha l'obbligo di interrogarsi sulle sfide poste dalla pandemia e dal collasso di un sistema socio-economico mortifero che

fa della depredazione e dello sfruttamento di risorse (animali e non) la sua forza motrice, senza retrocedere sul considerare come strettamente intrecciate crisi ecologica e della cura (Fraser 2022).

### **Dimensione ambientale ed ecologia profonda. La posizione della persona e i compiti dello Stato, fra cultura e prassi giuridica**

Volpi Jacopo, Università della Magna Grecia, Catanzaro

Nella relazione si cercherà di affrontare il problema dell'ambiente sotto diversi angoli prospettici. Dopo aver tracciato un quadro di riferimento in merito alla concettualizzazione della nozione di 'ambiente', alla configurazione dell'idea di natura e alla riflessione ecologica, con specifico e precipuo riguardo, fra gli altri, al filone di studi riconducibile all'ambito della Deep Ecology e al pensiero di Arne Næss nonché alle conseguenze teoretiche e pratiche ricavate, in sede interpretativa, dalle intuizioni filosofiche contenute in vari lavori di Hans Jonas, e aver enucleato i problemi filosofici e sociologico-giuridici che questi aspetti sollevano, si tenterà di comprenderne le modalità di recepimento nell'ambito dello sviluppo del diritto costituzionale europeo (e, in parte, extraeuropeo), ponendo particolare attenzione, sul piano diacronico, alle diverse 'generazioni' del "costituzionalismo ambientale", e, a livello sincronico, alle molteplici categorizzazioni che ne derivano in materia di rapporti fra costituzione (nelle sue plurime accezioni: formale, materiale, funzionale e normativa) e disciplina ambientale. Si proverà a capire, poi, in quali termini la dimensione giuridica si vada ad interfacciare con le variegate questioni teoriche che la tematica ambientale ci pone dinanzi, al fine di comprendere, altresì, quali siano le possibilità, per il diritto, di contribuire ad un cambiamento in senso positivo di fronte alle sfide contemporanee o, quantomeno, quali siano le sue capacità di mettere a disposizione forme di 'monitoraggio' sul piano sistematico davanti ai singoli problemi emergenti. Al di là, infatti, di prospettive estremistiche che pongono l'accento, in via esclusiva, sulla prassi esistenziale del soggetto o, che, all'inverso, reputano di rintracciare l'unica via di fuga all'interno del lavoro delle istituzioni politico-statali, la possibilità di garantire una situazione di stabilità sembrerebbe perseguibile soltanto se i singoli cittadini e le strutture giuridico-politiche operino congiuntamente in modo sinergico, in una chiave cooperativa e collaborativa, attraverso un processo formativo ed educativo di carattere culturale che ne garantisca un slancio di prospettiva anche, e soprattutto, nell'interesse delle generazioni future.

### **Verso un nuovo paradigma del giuridico. Diritto, politica e scienza nei contesti emergenziali.**

Volpi Mattia, Università di Genova

La pandemia di covid 19 ha evidenziato una risalente trasformazione nei rapporti tra diritto e politica e tra diritto e scienza. Si tratta dell'innalzamento, in particolare durante situazioni emergenziali, del livello di funzionamento dei meccanismi di controllo intrinseci al momento giuridico, nella duplice direzione (i) della crisi dell'ultimatività del momento politico e (ii) dell'inflessione del modello giuridico formale e razionale. Il primo aspetto sembra realizzare l'ideale epistocratico che sottrae le decisioni democratiche alla logica deliberativa per consegnarle alla mera ricognizione delle verità della scienza; il secondo determina una progressiva riemersione sia del diritto materiale razionale (le produzioni tecno-scientifiche come materiale extragiuridico per i decisori politici) sia di quello formale irrazionale (il diritto riconosce alla tecno-scienza una autorità e una legittimità trainanti).